CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3980

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUSETTO, MICELI, LACONI, BARCA, TOGNONI, D'ALESSIO, RAFFAELLI, BENOCCI, BERAGNOLI, BARDINI, BECCASTRINI, BIAGINI, MAZZONI, PALAZZESCHI, GIACHINI, DIAZ LAURA, SERONI, MALFATTI FRANCESCO, GALLUZZI CARLO ALBERTO, FIBBI GIULIETTA, ROSSI PAOLO MARIO, GUERRINI RODOLFO, ASTOLFI MARUZZA, GOLINELLI, VIANELLO, MARCHESI, MORELLI, AMBROSINI, LIZZERO, SCOTONI, FRANCO RAFFAELE, ABENANTE, VENTUROLI, LOPERFIDO, IOTTI LEONILDE, DEGLI ESPOSTI, LUSOLI, GESSI NIVES, BORSARI, OGNIBENE, GORRERI, BOLDRINI, BIGI, BERNETIC MARIA, TAGLIAFERRI, VESPIGNANI, MATARRESE, FASOLI, FERRI GIANCARLO, GOMBI, ALBONI, SANDRI, PAGLIARANI, ZOBOLI, ACCREMAN, ZANTI TONDI CARMEN, GELMINI

Presentata il 12 aprile 1967

Modificazioni e integrazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 e alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ancora viva la emozione suscitata nel Paese e all'estero dalla catastrofe che il 4 novembre 1966 ha colpito Firenze, Venezia, intere regioni e province del nord e del centro d'Italia.

La tragedia sottolineava ancora una volta le gravi carenze esistenti nella struttura dello Stato accentrato, metteva in luce l'opera di solidarietà per soccorrere le popolazioni colpite dall'alluvione mentre l'iniziativa concorde dei comitati unitari e degli enti locali si manifestava in tutta la sua ampiezza come un grande fatto morale e politico ricco di vitalità democratica.

Il Parlamento cercò, con proposte diverse, di migliorare e di integrare le disposizioni dettate dai decreti 914 e 976 emanati dal Governo per le provvidenze a favore dei colpiti e per la ricostruzione, ma non riuscì a modificare sostanzialmente gli indirizzi e la linea politica ispiratori degli atti del Governo; linea di politica economica che invece di commisurare l'intervento pubblico alla entità dei danni al fine di provocare un indennizzo totalmente riparatore per i beni pubblici e privati danneggiati o distrutti, ne subordinava la quantità e la qualità ad una misura di spesa arbitrariamente prefissata senza preoccuparsi di informare il Parlamento e il Paese sulla reale portata della catastrofe e sulla obiettiva incidenza dei suoi effetti nella vita economica nazionale e particolarmente in quella delle regioni colpite. Non va dimenticato, infatti, che l'alluvione ha infuriato con particolare du-

rezza proprio nelle zone più economicamente depresse delle regioni colpite, accentuando gli squilibri sociali, produttivi e territoriali già esistenti e rendendo, quindi, più impellente che mai l'attuazione di fondamentali riforme – agricoltura, urbanistica, regioni – condizioni per la ricostruzione e per un'organica politica di difesa del suolo e di sicurezza per le popolazioni. Ha prevalso nell'orientamento del Governo la volontà di non turbare la dinamica di quel particolare tipo di ripresa economica – dopo gli anni della recessione – dominata dalle concentrazioni, dalle fusioni tra i grandi gruppi e da un aumento incessante della produttività nei settori e nei punti più alti del sistema a scapito della condizione operaia, dell'occupazione, del Mezzogiorno e di intere regioni del paese.

A cinque mesi dall'alluvione è pressoché generale il riconoscimento dei limiti e delle insufficienze dei decreti-legge nn. 914 e 976 sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo, nonché dei gravi ritardi e delle disfunzioni che si frappongono alla loro applicazione e a quella delle integrazioni migliorative apportate dal Parlamento con le conversioni nelle leggi nn. 1141 e 1142.

Questa constatazione si leva ogni giorno dai cittadini colpiti dall'alluvione e con particolare drammaticità dalle vallate del bellunese, del vicentino, del Friuli e del Trentino Alto Adige, dalle zone semidistrutte del comune di Porto Tolle appena riemerse dalle acque e dai quartieri di Firenze, di Venezia, di Grosseto e di Pontedera. Questa constatazione ha trovato la sua conferma diretta attraverso le numerose visite e gli incontri che singoli parlamentari o delegazioni hanno avuto in queste settimane con amministrazioni locali, rappresentanti di categorie economiche, lavoratori e contadini delle zone alluvionate.

I problemi della sicurezza contro il ripetersi di simili catastrofi prevalgono nella coscienza dei cittadini su tutti gli altri e si traducono nella unanime richiesta della immediata attuazione delle opere di ripristino negli alvei dei torrenti in montagna, negli argini dei fiumi e nei litorali danneggiati per fronteggiare pericoli a breve scadenza, e, al tempo stesso, dell'approntamento del tanto auspicato piano generale di difesa del suolo fondato sui rimboschimenti, sulla lotta organizzata contro le erosioni e la torrenzialità, sulla sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici visti nella loro unità nel contesto il nuovo assetto territoriale, di nuovi indirizzi negli investimenti in agricoltura e di un programma coordinato di usi congiunti delle acque per lo sviluppo economico equilibrato dei territori interessati. Con i problemi della sicurezza stanno quelli immediati della occupazione, della ricostruzione e della ripresa economica, dei risarcimenti a quanti nei diversi settori dall'agricoltura al commercio, all'artigianato, e, come singoli, hanno perduto la casa, le suppellettili, gli strumenti e gli impianti per le attività produttive. E proprio dalla necessità di dare una soluzione adeguata a questi problemi immediati muove la presente proposta di legge, che i proponenti raccomandano alla sensibilità del Parlamento per una sua sollecita approvazione, nel momento stesso in cui ribadiscono la piena validità delle proposte che il gruppo parlamentare comunista ha avanzato discutendosi il Piano di sviluppo economico quinquennale, per collocarvi, con carattere di priorità rispetto agli obiettivi generali, la decisiva questione della difesa del suolo e dell'intera sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

Ferma restando la questione di principio già avanzata per il riconoscimento del diritto all'indennizzo pressocché totale per i danni subiti con l'alluvione del 4 novembre, trattandosi di una catastrofe che, al di là delle piogge o mareggiate inconsuete che si sono verificate nell'autunno del 1966, ha le sue cause più di fondo nelle scelte politiche delle classi dominanti, i proponenti ritengono necessario sottoporre all'attenzione del Parlamento congrue modifiche migliorative e nuovi interventi integrativi rispetto a quelli contemplati dalle già richiamate leggi nn. 1141 e 1142 che rispettivamente hanno convertito in legge i decreti nn. 914 e 976.

Tali proposte suddivise per i diversi settori di intervento sono precedute dalla doverosa proposta di istituire (articolo 1) una rendita a favore dei superstiti delle vittime dell'alluvione e degli infortunati, per rispondere ad una esigenza umana e morale e per tradurre in legge un voto unanimemente espresso dal Parlamento e tale da impegnare il Governo nello stesso senso. Le successive proposte possono così riassumersi.

1. – *Interventi per i servizi dell'assistenza* (articoli 2, 3, 4 e 5).

Sotto questo titolo si chiede l'istituzione di un sussidio straordinario di 1.500 lire al giorno per il capofamiglia e di 300 lire per ogni familiare a carico dei nuclei familiari bisognosi che a causa dell'alluvione non hanno potuto ancora rientrare nelle proprie abitazioni nei diversi centri colpiti. Analoga mi-

sura di assistenza si propone per i 7.000 cittadini di Porto Tolle per le particolari condizioni di disagio materiale e morale in cui essi si trovano tuttora. Per quanto attiene alle suppellettili si ritiene opportuno dilatare la area degli aventi realmente diritto al contributo fino a 500.000 lire, elevando a 2 milioni la cifra di iscrizione quale limite massimo, nei ruoli della complementare e eliminando a favore di tutti gli aventi diritto la detrazione di somme già percepite essendo emerso chiaramente che tali somme erano destinate e in effetti sono state utilizzate per i primi interventi di carattere assistenziale.

2. – *Provvedimenti a favore dei lavoratori* (articoli 6, 7 e 8).

Le principali proposte innovative riguardano: l'estensione a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e commerciali e del settore edile delle provvidenze – migliorate – previste dal decreto n. 914 con il trattamento speciale di integrazione dei salari; la garanzia per tutti i lavoratori che siano rimasti disoccupati di godere dell'indennità di disoccupazione indipendentemente dalla data di presentazione delle domande; lo spostamento in avanti del termine di presentazione delle domande da parte dei lavoratori autonomi rivolti ad ottenere il contributo di 90.000 lire e la sicurezza che tale contributo è a fondo perduto e non un'anticipazione sul trattamento pensionistico.

3. – *Opere pubbliche ed abitati* (articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14).

Sotto questo titolo vengono avanzate proposte modificative ed integrative sulle vitali questioni della casa, del trasferimento dei centri abitati già colpiti o minacciati da frane e del dissesto idrogeologico in atto, del diritto dei locatari di poter ricostruire o riparare le abitazioni in sostituzione del proprietario che non intende farlo o frapponga ritardi, dell'accelerazione delle procedure e del rafforzamento del servizio geologico di Stato, dei corpi tecnici del Genio civile, delle regioni a statuto speciale e degli enti locali. Particolare importanza assumono le proposte di stanziare la somma di 8 miliardi di lire per programmi suppletivi di costruzioni di case per i senza tetto e per un programma di sviluppo di edilizia cooperativa nelle regioni colpite e di favorire l'attuazione, nelle stesse regioni, dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 nonché dei servizi complementari urbani e sociali.

4. – *Aziende agricole* (articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).

In questo settore così vitale e così colpito dall'alluvione si ritiene necessario introdurre norme migliorative riguardanti fondamentali esigenze. Si propone infatti: di concedere un contributo di 120.000 lire per ettaro a favore di contadini e delle cooperative per il mancato reddito derivante dall'impossibilità di seminare nell'annata agraria 1967-68; di portare fino a 300.000 lire i contributi per le anticipazioni culturali a favore dei contadini che coltivano produzioni pregiate (orticoltura, floricoltura, ecc.); di istituire un contributo fino all'80 per cento per la perdita dei frutti pendenti per effetto dell'alluvione. Vengono avanzate, quindi, proposte innovative per stabilire contributi a favore dei proprietari pubblici e privati di boschi e foreste danneggiati, e, data la particolare situazione esistente nel Delta padano, di fissare un contributo per coprire le perdite subite dalla produzione risicola e cerealicola. Viene elevato a 500.000 lire il contributo a favore dei pescatori. Si propone inoltre di fissare un contributo fino a lire 2 milioni e 500 mila a favore di lavoratori dipendenti o autonomi che pur non avendo una prevalente attività nella conduzione di piccole imprese agricole, sono proprietari di case rurali danneggiate o distrutte dall'alluvione. Si affermano infine due norme importanti con le quali i contributi e le agevolazioni previste sia dal decreto-legge n. 976 che dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, riguardante provvidenze a favore dell'agricoltura per il determinarsi di eventi calamitosi, debbono essere concessi a tutte le aziende agricole qualunque sia l'entità del danno subito e di qualsiasi dimensione purché siano condotte da lavoratori.

5. – *Aziende industriali, commerciali ed artigiane* (articoli 22, 23 e 24).

Come è noto il decreto-legge n. 976 assegna a queste imprese unicamente un contributo a fondo perduto di 500.000 lire e le ammette al credito agevolato. L'esperienza ha dimostrato che tali provvidenze sono inadeguate rispetto alle esigenze e costituiscono al tempo stesso una seria remora alla ripresa economica di intere zone colpite. Per questi motivi, sotto questo titolo si propone di elevare il contributo a fondo perduto sino a 3 milioni, mentre la stessa misura viene proposta per le cooperative e i loro consorzi. Viene commisurato inoltre ad un massimo di lire 500.000 il contributo per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per

oggetto le prestazioni di servizi pubblici; contributo che viene fissato per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutto o danneggiato dall'alluvione. Per un atto di giustizia riparatrice questo stesso contributo di 500.000 lire viene anche proposto a favore degli esercenti le attività professionali ed artistiche che abbiano subìto danni il 4 novembre scorso. Queste stesse misure vengono applicate anche a favore delle imprese che abbiano ridotto forzatamente la loro attività in conseguenze di frane, di sgombero di edifici pericolanti e così via. Viene infine fissato il principio che per le suddette imprese con non più di 100 dipendenti, la garanzia dello Stato per il credito agevolato deve essere primaria e deve esplicarsi per il 100 per cento dei finanziamenti.

6. – *Biblioteche – Circoli culturali e ricreativi* (articoli 25 e 26).

In questo campo viene proposto che ai circoli culturali e ricreativi e alle case del popolo che abbiano subìto danni venga corrisposto un contributo a fondo perduto di 500 mila lire, mentre vengono indicate nuove norme per rendere più agevole l'iniziativa del Soprintendente bibliografico di Firenze e del Direttore della Biblioteca nazionale della stessa città per provvedere alla provvista diretta di mezzi, delle attrezzature e della manodopera occorrenti per il recupero, il trasporto e il restauro del materiale bibliografico e di opere di valore storico.

7. – *Sospensione di termini – Agevolazioni in materia tributaria* (articoli 27, 28, 29, 30, 31).

Sotto questo titolo si protraggono i termini previsti nei precedenti decreti per la sospensione del pagamento delle imposte a favore dei cittadini colpiti dall'alluvione; si propongono inoltre una serie di misure rivolte a garantire le province e i comuni che hanno sopportato o sopporteranno scoperture di cassa per effetto del mancato introito delle imposte e dei cespiti sospesi, e si afferma la necessità di sospendere il pagamento delle rate e dei mutui che scadono nei diversi bimestri del 1967, mutui a carico naturalmente dei comuni e delle province. Si prevede la concessione dello sgravio dal pagamento della imposta di fabbricazione, o della imposta erariale di consumo o dell'IGE nel caso di distruzione di prodotti soggetti a tali imposte; al tempo stesso si ripristina integralmente la norma contenuta sul titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 prorogandola sino al 31 dicembre 1967 per porre in grado gli enti locali di usufruire di tutte le disposizioni relative allo snellimento delle pratiche e delle procedure per l'attuazione delle opere pubbliche.

La presente proposta di legge si conclude con un'articolo che afferma il diritto di rivalsa dello Stato nell'ambito delle anticipazioni concesse ai danneggiati sotto forma di contributi, nei confronti degli eventuali responsabili del disastro. È parso giusto sostenere questo diritto dato che vi sono dei procedimenti giudiziari in corso di istruttoria in relazione agli improvvisi svasi dei bacini idroelettrici avvenute in alcune località, come a Firenze, nel corso dell'alluvione.

Onorevoli colleghi, mentre ci accingiamo a presentare la proposta di legge che abbiano fin qui illustrata, giungono notizie allarmanti di nuove alluvioni nelle zone dell'alto Veneto per le piogge e il disgelo primaverile. Ci pare questo un tremendo ammonimento per il Governo e per la maggioranza. Vogliamo augurarci che questo ammonimento venga raccolto ed il Parlamento voglia rispondere positivamente alle attese e al profondo disagio delle popolazioni colpite.

PROPOSTA DI LEGGE

RENDITA AGLI INFORTUNATI ED AI SUPERSTITI.

ART. 1.

A coloro ai quali siano rimasti invalidi per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1141, ed ai superstiti di coloro che siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa, viene concessa una rendita di invalidità od una rendita di reversibilità e l'assegno funerario secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili. In mancanza di aventi diritto alla rendita, l'assegno funerario da concedersi agli eredi sarà di lire 200 mila.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di reddito convenzionale stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera *a*) della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Le rendite e l'assegno funerario di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposite convenzioni tra il Ministro al tesoro e l'Istituto predetto.

INTERVENTI PER I SERVIZI DELL'ASSISTENZA.

ART. 2.

I capi famiglia che non abbiano un reddito netto tassabile ai fini della imposta complementare sul reddito, per l'anno 1966, superiore a lire 2 milioni dei nuclei familiari diversi da quelli indicati nei successivi commi, che siano stati costretti a trasferirsi da edifici pericolanti o per ragioni inerenti al loro ripristino e alla riparazione di strade, ponti e difese arginali, spetta un contributo a fondo perduto di lire 300.000.

Le domande dei capi-famiglia interessati vengono presentate entro 60 giorni dalla en-

trata in vigore della presente legge ovvero entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento.

Ai nuclei familiari bisognosi residenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1141, che per ragioni indipendenti dalla loro volontà non sono potuti rientrare nella propria abitazione è concesso un sussidio straordinario, pari a lire 1.500 giornaliere per il capo famiglia ed a lire 300 giornaliere per i famigliari a carico sino al momento del ripristino dell'abitazione.

Alla domanda che gli interessati dovranno presentare agli enti comunali di assistenza del comune di residenza o di quello in cui sono sfollati, dovrà essere allegata una dichiarazione del sindaco che certifichi che l'abitazione dei richiedenti in conseguenza delle calamità di cui al precedente comma è inabitabile.

Lo stesso sussidio è concesso ai cittadini residenti nell'Isola della Donzella (comune di Porto Tolle) anche indipendentemente dalle condizioni previste dai commi precedenti e fino a quando non si sia ristabilita la normalità e la ripresa delle attività produttive.

Per l'erogazione dei sussidi straordinari e del contributo di cui al presente articolo e per assicurare l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bisognosi residenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967.

All'onere finanziario di cui al comma precedente si farà fronte mediante riduzione del capitolo 3523 elenco n. 5 della tabella n. 2 Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 48-*bis sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano avuto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione distrutti o danneggiati e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1966 per una cifra netta tassabile superiore a lire 2 milioni, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000 ».

ART. 4.

I primi due commi dell'articolo 48-*ter sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo di cui al precedente articolo 48-*bis* è corrisposto su domanda dei capi famiglia interessati, da presentarsi entro il 31 luglio 1967, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perdute, nonché della posizione per l'esercizio finanziario 1966, agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo. Le somme detratte, in attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 48-*ter sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dal contributo previsto dall'articolo 48-*bis* della stessa legge saranno reintegrate. Il prefetto è tenuto ad inviare ai comuni gli elenchi nominativi degli ammessi al contributo; tali elenchi debbono essere affissi nell'albo comunale entro tre giorni dalla data del loro ricevimento.

Contro le decisioni del prefetto è ammesso ricorso, in esenzione da bollo, al Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione prefettizia ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 48-*ter sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aggiunto il seguente:

« I contributi e le sovvenzioni straordinarie previste dagli articoli 48, 47-*bis* e 48-*ter sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché le assegnazioni di somme di denaro avvenute attraverso la sottoscrizione nazionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in conseguenza degli eventi calamitosi, non possono essere distratti, a nessun titolo, dai fini indicati dalla legge ».

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI LAVORATORI.

ART. 6.

All'articolo 8 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono aggiunti i seguenti commi:

« In deroga alle norme contemplate dall'articolo 77 del regio-decreto 4 ottobre 1936, n. 1827, sono ammessi ai benefici di cui al presente articolo, tutti i lavoratori sospesi o

disoccupati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 con decorrenza dalla data di effettiva sospensione dal lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione all'ufficio di collocamento della domanda per ottenere il godimento dell'indennità di disoccupazione.

Sono ammessi ai beneficî di cui al presente articolo i pescatori che operano nelle acque interne, nei bacini lagunari e nelle fascie costiere, che non hanno potuto esercitare la pesca a causa degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1.».

ART. 7.

L'articolo 9 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti delle aziende industriali, ivi comprese quelle del settore edile, artigiane e commerciali, situate nelle località contemplate dall'articolo 1 che, in dipendenza dei danni causati dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dello stesso articolo, siano alla data di entrata in vigore del presente decreto sospesi dal lavoro, ovvero lavorino ad orario ridotto, ed a coloro che vengono a trovarsi in tali condizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, compete un trattamento speciale di integrazione, nelle misure e per i periodi seguenti:

per mesi 3, fino a coprire l'intera retribuzione globale di fatto, che avrebbe goduta ad orario normale;

per altri 6 mesi, nella misura del 90 per cento della stessa retribuzione per le ore non prestate comprese fra 0 e 40 ore settimanali;

per un successivo periodo di tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore non prestate da 0 a 32 ore settimanali.

Tale somma viene corrisposta anche ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, i quali abbiano subìto danni per effetto degli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai dipendenti ammessi all'integrazione ed all'indennità di disoccupazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Per i dipendenti non ammessi ai beneficî contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, la concessione

dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'INPS su deliberazione dell'Istituto stesso ed i relativi oneri saranno reintegrati dallo Stato ».

ART. 8.

L'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141 è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori autonomi di aziende assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1077, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subìto danni per effetto delle calamità naturali cui si riferisce il presente decreto, è corrisposta a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la somma di lire 90.000.

Tale somma viene corrisposta anche ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 i quali abbiano subìto danni per effetto degli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e supestiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 luglio 1967.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto danni per effetto delle calamità naturali ».

OPERE PUBBLICHE E ABITATI.

ART. 9.

Dopo l'articolo 1 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono aggiunti i seguenti articoli.

ART. 1-*bis*.

« È autorizzata un'ulteriore spesa complessiva di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato

di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane verificatesi nell'autunno 1966 ed in epoca successiva per la stessa causa:

a) all'attuazione di un programma supplementare di costruzioni di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto, o abitanti in case dichiarate pericolanti e inabitabili per gli effetti degli eventi calamitosi o per l'insorgere di movimenti franosi o l'incombere di pericoli di frane, o le cui condizioni di abitabilità, già precarie prima della data del 4 novembre 1966, sono state aggravate per gli effetti degli eventi calamitosi di cui al presente articolo. Per l'attuazione del programma di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1° novembre 1965, n. 1179 per una spesa di lire 5 miliardi;

b) all'attuazione di un programma di edilizia economica e popolare cooperativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo, mediante la concessione di contributi in annualità da parte del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative a proprietà indivisa costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, alle cooperative o consorzi di cooperative a proprietà individuale che stabiliscano programmi edilizi organici e mantengano la proprietà e la gestione cooperativa dei servizi e delle parti comuni ed alle cooperative i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 per il periodo minimo di 6 mesi. L'assegnazione dei contributi avverrà con le disposizioni previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1460 e successive modificazioni ed integrazioni, per una spesa di lire 3 miliardi;

c) alla riparazione e al ripristino, a totale carico dello Stato, della rete viaria minore.

All'onere finanziario di cui al primo comma si farà fronte mediante riduzione del capitolo 3523 elenco n. 5 della tabella n. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1967 ».

ART. 1-*ter*.

« Per favorire l'attuazione dei piani e delle opere e servizi complementari urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico di

cui all'articolo 1, primo comma e secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo, hanno titolo di preferenza nella concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni contemplate dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431. Tale preferenza è assegnata anche ai Consorzi di comuni che attuano i piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche nonché altri istituti di credito di diritto pubblico che saranno indicati dal Ministro del tesoro riserveranno a operazioni di mutui per le opere previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 adeguate aliquote delle proprie disponibilità.

Lo Stato concorre con contributi in interessi affinché tali operazioni per gli enti mutuatari non abbiano un costo superiore a quelle effettuate con la Cassa depositi e prestiti.

Gli interessi sui mutui concessi ai comuni ed ai loro consorzi di cui al comma precedente, ai sensi della legge 28 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico del bilancio dello Stato purché si tratti di comuni che abbiano l'ultimo bilancio pareggiato con mutuo regolarmente autorizzato. Le quote di interessi eventualmente già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimborsate, per il 1967, agli enti interessati a cura del Ministero del tesoro, con i fondi stanziati nel capitolo n. 3583 del Bilancio dello Stato per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione, a partire dall'esercizio 1968, mediante l'iscrizione delle somme occorrenti sugli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

ART. 10.

Alla lettera *b*) dell'articolo 4 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, aggiungere:

« nonché ad eseguire opere a difesa di spiagge di interesse turistico-balneare o paesaggistico ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 6 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ra-

gioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito della stessa provincia o province limitrofe. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279 ».

ART. 12.

All'articolo 7 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora il proprietario del fabbricato urbano di qualsiasi natura e destinazione non esegua le riparazioni o la ricostruzione nel termine fissato dall'Ufficio del Genio civile, il locatario può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, comma secondo del codice civile. In tal caso il contributo è concesso direttamente al locatario sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni o della ricostruzione applicandosi le disposizioni di cui agli articoli 8 e successivi del decreto-legge 18 novembre n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

In ciascun progetto presentato dal proprietario del fabbricato o dal locatario, nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, è computata, per spese di compilazione, di direzione e sorveglianza una somma pari al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato ».

ART. 13.

L'articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo ai competenti Uffici del Genio civile entro il 30 settembre 1967.

Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma è corredato da una dichiarazione giurata sulla verità di esso presentata dal professionista che lo ha redatto davanti al giudice conciliatore o al sindaco o ad un suo delegato. Tale dichiarazione, in esenzione da bollo, sostituisce, a tutti gli effetti, l'accertamento della natura e dell'entità del danno.

Nel caso di falsità della dichiarazione di cui al comma precedente si applicano nei confronti del professionista che ha redatto il computo metrico estimativo gli articoli 373, 374, 375 del Codice penale.

Entro 30 giorni dalla data del collaudo, che deve essere effettuato non oltre 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'Ufficio del Genio civile provvede alla concessione ed alla liquidazione dei contributi da effettuarsi contestualmente.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche corrispondono ai proprietari che ne facciano richiesta e previo accertamento del danno da parte dell'Ufficio del Genio civile secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo in misura pari al 60 per cento del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 70 per cento quando l'importo stesso non superi tale somma ».

ART. 14.

All'articolo 13 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono aggiunti i seguenti commi:

« È autorizzata, inoltre, l'assunzione di geologi nella qualifica iniziale del ruolo del servizio geologico di Stato mediante concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del cento per cento dei posti attualmente occupati.

Nei progetti di opere per conto dello Stato, ovvero delle Regioni a statuto speciale e degli Enti locali, redatti dagli Uffici del Genio civile o dagli Uffici tecnici delle Regioni a statuto speciale e degli enti locali per i lavori di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 deve essere prevista una somma pari ad un quarto degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra il personale tecnico che abbia concorso esclusivamente alla progettazione ed alla direzione dei lavori secondo i criteri e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero per i lavori pubblici ».

AZIENDE AGRICOLE.

ART. 15.

Dopo il primo e secondo comma dell'articolo 14 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono aggiunti i seguenti:

« Il contributo di cui al comma precedente è concesso nella misura massima di lire

300.000 per ogni ettaro di terreno investito a colture vitivinicole, ortofrutticole, orticole e florealicole.

Ai conduttori delle aziende agricole ed alle cooperative di conduzione agricola i cui terreni, per effetto della calamità verificatasi nell'autunno 1966, non abbiano potuto essere seminati nell'annata agraria 1967-1968 è concesso un contributo per mancato reddito nella misura di lire 120.000 per ettaro. Contributi fino alla somma di lire 120.000 per ettaro sono assegnati anche ai conduttori delle aziende agricole e alle cooperative di conduzione nei cui terreni si verifichi una diminuzione di produzione per effetto dei ritardi delle semine o per essere stati costretti a modificare il tipo di coltivazione anche per l'avvenuto danneggiamento o distruzione degli impianti di approvvigionamento delle acque e di irrigazione ».

ART. 16.

Dopo il primo comma dell'articolo 15 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono aggiunti i seguenti commi:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata nonché dei proprietari privati e pubblici di boschi e foreste che abbiano subìto danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è concesso un contributo nella misura dell'80 per cento dei frutti pendenti delle colture che siano andati perduti, dei soprassuoli boschivi e forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Il contributo di cui al comma precedente sarà ripartito tra concedente, mezzadro, colono o compartecipante per la quota di rispettiva spettanza nella stessa misura di riparto dei prodotti agricoli a norma di contratto.

Nel caso di danni arrecati ai boschi ed alle foreste l'accertamento della perdita sarà effettuato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste che provvederà alla concessione ed alla liquidazione dei contributi contestualmente. I proprietari pubblici o privati di boschi e foreste di cui al primo comma, hanno titolo di preferenza nell'assegnazione delle provvidenze contemplate dagli articoli 30, 31, 33 e 34 della legge 26 ottobre 1966, n. 910.

A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente

nei magazzini o in base di prima lavorazione, è concesso, a parziale reintegrazione del danno subìto, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi aziende, del 65 per cento nelle medie aziende, dell'80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso sulla quantità di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.

L'accertamento del danno è demandato ad una Commissione composta dal Capo dell'Ispettorato agrario provinciale, che la presiede, dal Sindaco e da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale.

All'onere di lire 65 milioni derivante dal quarto comma del presente articolo, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 elenco n. 5 della tabella n. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

Il termine di sei mesi previsto al primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 viene fissato al 31 dicembre 1967 ».

ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 16 *sub* articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subìto frane o smottamenti siano condotti in affitto, a colonìa, a mezzadria, o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma entro il termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1557, capoverso del codice civile. Il termine che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è tenuto a fissare non può superare il periodo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la sovvenzione è concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questo provveda all'esecuzione delle riparazioni ».

ART. 18.

Per le riparazioni o la ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti per effetto degli eventi calamitosi di cui al pre-

cedente articolo 1, i cui proprietari siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, tranne il caso previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, è corrisposto un contributo fino a lire 2.500.000.

Alla concessione e alla liquidazione del contributo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alla valutazione dei danni, secondo le norme previste dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 18-*bis sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Ai pescatori di mestiere singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne, che per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 abbiano subìto danni ai natanti, alle reti ad altri beni strumentali ed agli impianti possono essere concessi contributi sino all'ammontare di lire 500.000 per i pescatori e di lire 800.000 per i piscicoltori ».

ART. 20.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che converte in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, è aggiunto il seguente:

« I contributi e le provvidenze di cui ai commi precedenti sono concessi a tutte le aziende agricole qualunque sia l'entità del danno subìto ».

ART. 21.

Dopo l'articolo 20-*bis sub* articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1142, aggiungere il seguente:

ART. 20-*ter*.

« I contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 20 della presente legge sono concessi a tutti i conduttori diretti coltivatori di aziende agricole di qualsiasi dimensione, anche se non iscritti alla cassa mutua di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 ».

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE.

ART. 22.

Il secondo comma dell'articolo 27 sub articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dai seguenti:

« Per le imprese dei predetti settori i cui titolari siano artigiani iscritti all'albo di cui

alla legge 25 luglio 1956, n. 860, od esercenti attività commerciali iscritti alla cassa mutua di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che comunque non abbiano più di 100 dipendenti calcolati sulla media del 1966, il contributo a fondo perduto è elevato all'ammontare non superiore a lire 3 milioni per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati.

Un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 3 milioni per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati, spetta alle cooperative ed ai loro consorzi iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e sullo schedario generale della cooperazione indipendente dal numero dei dipendenti.

Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto le prestazioni di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di lire 500.000 per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutto o danneggiato. Identica provvidenza è disposta a favore degli esercenti una attività professionale ed artistica, che abbiano subìto danni nei beni necessari all'esercizio professionale. In questo caso la domanda, di cui al comma seguente, deve essere vistata dai locali consigli degli ordini professionali, o, in mancanza, dal sindaco del comune ».

ART. 23.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aggiunto il seguente:

« Le provvidenze di questo articolo e del successivo articolo 28 si applicano alle imprese artigiane, commerciali, industriali e turistico-alberghiere che in conseguenza di frane, cedimenti, crolli di ponti, chiusura di strade, deviazioni di traffico, installazione di cantieri, sgombro di edifici pericolanti, abbiano avuto ridotta forzatamente la loro attività in modo rilevante ».

ART. 24.

Prima dell'ultimo comma dell'articolo 25 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, inserire il seguente:

« La garanzia è primaria e si esplica per il 100 per cento dei finanziamenti concessi alle imprese artigiane, i cui titolari siano iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860,

alle imprese commerciali, turistiche ed alberghiere, i cui titolari siano iscritti alla cassa mutua di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, alle Cooperative ed ai loro consorzi iscritti rispettivamente nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, alle piccole e medie imprese individuali e sociali, con non più di 100 dipendenti calcolati sulla media del 1966; negli altri casi la garanzia è di natura sussidiaria. La durata delle operazioni di credito di cui al presente articolo è di 10 anni ».

BIBLIOTECHE, CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI.

ART. 25.

All'articolo 53 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze ed il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di due milioni per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzatura e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per l'esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 ».

ART. 26.

Dopo l'articolo 54 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, aggiungere il seguente articolo:

ART. 54-*bis*.

« Alle istituzioni pubbliche di assistenza, alle associazioni o circoli culturali e ricreativi, alle case del popolo ed in genere ai sodalizi che esercitano attività ricreative culturali e sportive senza fini di lucro è concesso un contributo a fondo perduto fino all'ammontare della somma di lire 500.000.

A favore degli enti di cui al primo comma si applicano tutte le disposizioni riguardanti il credito agevolato per le imprese industriali, artigiane, commerciali, contenute nella presente legge ».

SOSPENSIONE DI TERMINI - AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA.

ART. 27.

All'articolo 4 *sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere le imposte di cui al presente articolo, oltre il 30 giugno 1967 nei casi in cui i soggetti non tassabili in base al bilancio non abbiano potuto riprendere la normale attività a causa del mancato ripristino di strade, ponti ed altre opere pubbliche danneggiate o distrutti, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane.

La sospensione è concessa fino al completamento delle opere pubbliche ».

ART. 28.

All'articolo 6-*bis sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1141, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con l'approvazione delle deliberazioni di sgravio, l'organo di controllo competente dispone l'accreditamento agli enti impositori delle somme corrispondenti alle imposte sgravate maggiorate dell'incremento verificatosi nell'ultimo biennio.

Gli interessi passivi per la scopertura di cassa che le province e i comuni hanno sopportato o sopporteranno per effetto del mancato introito delle imposte e dei cespiti sospesi con la presente legge sono a carico dello Stato.

Gli intendenti di finanza liquidano le somme predette ogni bimestre su deliberazione dell'Ente locale approvate dall'organo di controllo competente ».

ART. 29.

Alla fine dell'articolo 6-*bis sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1141, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le rate dei mutui dei comuni e delle province colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane verificatisi nell'autunno 1966, compresi nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966 e 15 novembre 1966, scadenti nel II, III, IV e V bimestre del 1967 sono sospese.

Saranno pagate con le rate scadenti nel 1968. Gli interessi per il periodo della sospen-

sione sono a carico dello Stato e saranno liquidati direttamente agli enti maturati entro il 31 dicembre 1968 ».

ART. 30.

Dopo l'articolo 83-*bis sub* articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 83-*ter*.

« Nel caso di distruzione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta erariale di consumo od a diritti di confine o ad IGE, è concesso lo sgravio di una o più delle imposte predette, purché sia provato che la distruzione è conseguenza delle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane o sulla base delle quantità accertate tempestivamente dalla Guardia di finanza o da altra autorità dello Stato ».

ART. 31.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 9 del titolo I e le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967 ».

ART. 32.

Dopo l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 4-*bis*.

« Gli argini del Po della Maistra, del Po della Pila, del Po della Donzella, del Po di Goro, fino alle foci sono, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5 sezione III, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, classificati opere idrauliche di seconda categoria e la relativa competenza è attribuita al Ministero dei lavori pubblici.

La competenza del Ministero dei lavori pubblici è pure estesa, nel territorio di Porto Tolle, alle arginature di difesa a mare ».

ART. 4-*ter*.

« I contributi dello Stato previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1141 e dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono concessi a titolo

di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettanti ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso in cui lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari ».

ART. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.